

(N. 2173)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei Deputati
nella seduta del 4 ottobre 1957 (V. Stampato n. 2716)

d'iniziativa del deputato PITZALIS

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 OTTOBRE 1957

Organici degli ispettori centrali, degli ispettori amministrativi e direttori di divisione
del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditori agli studi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti dell'organico di ispettore centrale rispettivamente di prima e seconda classe per l'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le antichità e belle arti e per l'istruzione elementare dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di cui al quadro 13-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono resi cumulabili in un unico organico.

Essi sono distinti in due classi corrispondenti ai coefficienti 670 e 500 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Restano ferme le qualifiche attualmente attribuite al personale in organico a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra delle suddette due classi.

Art. 2.

I posti dell'organico di ispettore generale, di direttore di divisione e ispettore capo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di cui al quadro 13-a sopracitato sono resi cumulabili in un unico organico.

Essi sono distinti in due classi corrispondenti ai coefficienti 670 e 500 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il personale inquadrato nella classe corrispondente al coefficiente 670 di cui sopra, assume la qualifica di ispettore generale o di direttore superiore di divisione.

Il personale inquadrato nella classe corrispondente al citato coefficiente 500 assume la qualifica di direttore di divisione e di ispettore capo.

Art. 3.

Il personale di cui al precedente articolo 2, può, indipendentemente dalla qualifica, essere

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

preposto a uffici o servizi dell'Amministrazione centrale, nei quali sono articolate le direzioni generali, od anche ad uffici o servizi autonomi.

Art. 4.

Il ruolo organico del personale di cui al precedente articolo 2 e il ruolo dei provveditori agli studi sono assimilati. È consentito il passaggio dall'uno all'altro ruolo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su domanda dell'interessato e parere favorevole del Consiglio di amministrazione. È, in ogni caso, richiesta la compensazione del reciproco contemporaneo passaggio dall'altro ruolo.

Art. 5.

Le promozioni del personale di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 della presente legge sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.